



CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. 0921-330405 - fax 0921-330886

Indirizzo di posta certificata – comuneditusa@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 20 Del 11-05-2018

Oggetto: Divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o materiali simili in occasione di manifestazioni e festeggiamenti sul territorio comunale.

Premesso:

- che nel territorio comunale ogni anno si svolgono numerose manifestazioni e festeggiamenti che richiamano un notevole afflusso di turisti e persone provenienti dai paesi vicini;
- che, in concomitanza con le suddette manifestazioni, è uso concedere l'occupazione di suolo pubblico ad operatori che svolgono anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
- che in tali occasioni, molti avventori che stazionano nei pressi dei pubblici esercizi, nonché presso gli operatori commerciali ambulanti (bancarelle) in occasione delle varie manifestazioni, dopo avere consumato bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine sono soliti abbandonarli sul suolo pubblico;
- che i contenitori in vetro, se rotti costituiscono pericolo per i pedoni e per gli automezzi in transito;

Considerato che tale fatto costituisce pericolo per la pubblica incolumità e può dar luogo a comportamenti incivili ed offensivi;

Ritenuto opportuno, per assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che a garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, adottare un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/1, dopo i recenti fatti di Torino, che ha posto in evidenza *“la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative”*;

Preso atto che nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“ la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito con modifiche nella L. 274.07.2008 n. 125;

Vista la legge 18.04.2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 20.02.2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per i motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, indicati in premessa,

Nel centro cittadino, nei pressi delle aree di svolgimento delle manifestazioni sia pubbliche che private:

- **Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 come da normativa vigente;**
- **il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;**
- **il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;**
- **è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;**
- **è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne.**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, della somma ridotta pari ad € 50,00.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, viene pubblicata sul sito internet e all'albo Pretorio del Comune di Tusa.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Messina, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di S. Agata Militello, al Comando Stazione Carabinieri di Tusa e al Comando della Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 gg. dalla pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977, n. 10 nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034;

- entro 120 gg. dalla pubblicazione straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

La Polizia municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li,

Il Responsabile del Procedimento
Ispettore Rosario Paolo Prinzi



Il Sindaco
Avv. Angelo Tudisca

